

“SIT S.p.A.”

STATUTO

Titolo I
DENOMINAZIONE–SEDE–DURATA

Articolo 1
Denominazione

- 1.1 La denominazione della Società è “SIT S.p.A.”.

Articolo 2
Sede e durata

- 2.2 La Società ha sede a Padova.
- 2.3 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse – in Italia e all'estero – filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere; con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere deliberato anche il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.
- 2.4 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci – per i loro rapporti con la Società – è quello risultante dai libri sociali.
- 2.5 La durata della Società è fissata al trentuno dicembre 2100.

Titolo II
DENOMINAZIONE–SEDE–DURATA

Articolo 3
Oggetto

- 3.1 La Società ha per oggetto:
- (a) la fabbricazione in conto proprio o di terzi, di macchine, apparecchi e strumenti meccanici, elettrici ed elettronici in genere compresi i “software”, nonché di loro accessori e parti di ricambi;
 - (b) la commercializzazione e vendita in ogni forma dei suddetti beni, anche prodotti da terzi;
 - (c) l'assunzione, la detenzione e la gestione e la cessione, in qualunque forma, di partecipazioni in società o enti, sia in Italia sia all'estero, anche quotati in mercati regolamentati, operanti nel settore dei prodotti e degli articoli di cui al precedente paragrafo (a), soltanto a scopo di stabile investimento e non nei

confronti del pubblico;

- (d) il finanziamento e/o il coordinamento amministrativo, finanziario e tecnico delle società ed enti direttamente o indirettamente partecipati, nonché la compravendita, il possesso e la gestione dei titoli pubblici e/o privati;
 - (e) lo svolgimento di servizi di organizzazione aziendale o amministrativa e di attività di consulenza, con esclusione delle attività professionali riservate a norma di legge, e di elaborazione dati per conto terzi, da esaurirsi nella mera manipolazione informatica degli stessi.
- 3.2 Qualora siano di carattere ausiliario rispetto alle attività sopra esposte, la Società potrà compiere, sia in Italia che all'estero, ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare, immobiliare che il Consiglio di Amministrazione riterrà connessa, strumentale, affine, complementare, utile e/o necessaria per il conseguimento degli scopi sociali, ivi incluso il rilascio di fidejussioni, avalli, cauzioni e/o garanzie reali o personali in genere anche a favore di istituti bancari a fronte di obbligazioni anche di terzi nelle forme che di volta in volta verranno ritenute più confacenti da parte del Consiglio di Amministrazione nonché la stipulazione di contratti di mutuo e finanziamento in genere. Sia in Italia che all'estero la Società potrà assumere mandati, agenzie e rappresentanze di ogni genere, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie in società od imprese, anche se aventi scopi diversi dal suo. Tutte le attività inerenti l'oggetto sociale possono essere esercitate sia in Italia che all'estero, fermo restando che le attività di natura finanziaria non verranno svolte nei confronti del pubblico o comunque in ambiti riservati per legge a particolari categorie di soggetti. Il tutto nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Titolo III

CAPITALE-AZIONI-CONFERIMENTI-STRUMENTI FINANZIARI-RECESSO

Articolo 4

Capitale sociale, Azioni

- 4.1 Il capitale sociale della Società è di Euro 96.162.195,00 (novantaseimilioni-centosessantaduemilacentonovantacinque) ed è rappresentato da complessive numero 25.110.209 (venticinquemilionicentodiecimiladuecentonove) azioni ordinarie, tutte prive di valore nominale (le "**Azioni**").
- 4.2 Tutte le Azioni sono nominative e indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**").
- 4.3 L'Assemblea straordinaria del 5 maggio 2017 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 153.438,00 (centocinquantatre milaquattrocentotrentotto), mediante emissione di massime numero 1.534.380 (unmilione cinquecentotrentaquattromila-trecentottanta) Azioni, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant SIT S.p.A." ("**Warrant**"), in conformità al relativo

Regolamento, entro il 19 luglio 2022.

- 4.4 L'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2018 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il 26 aprile 2023 gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8, del codice civile, sino a massime n. 2.667.456 azioni, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia o sul mercato telematico azionario, in caso di ammissione delle azioni e dei warrant di SIT S.p.A. a quotazione su tale mercato, e ogni altra decisione connessa all'aumento di capitale.
- 4.5 Le Azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge. Ogni Azione dà diritto a un voto. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
- 4.6 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, azioni privilegiate, azioni di risparmio e *warrants*. L'emissione di altre categorie di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di Azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 4.7 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.
- 4.8 Il capitale sociale può essere ridotto, anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre imprese nelle quali la Società abbia una partecipazione, nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
- 4.9 Le Azioni concorrono proporzionalmente al diritto di opzione su tutte le azioni di nuova emissione e al diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile. Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
- 4.10 L'Assemblea straordinaria può procedere all'assegnazione di utili nei limiti e con le modalità dell'articolo 2349 del codice civile.

Articolo 5

Obbligazioni, Strumenti Finanziari, Finanziamenti Soci, Patrimoni Destinati

- 5.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, o *cum warrant*. L'emissione di obbligazioni convertibili o *cum warrant* è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.
- 5.2 L'Assemblea straordinaria, ovvero su delega di quest'ultima il Consiglio di Amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. L'Assemblea straordinaria stabilisce le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 5.3 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 5.4 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 6

Recesso

- 6.1 Il diritto di recesso dei soci è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge e dal presente Statuto ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della Società e nel caso di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Titolo IV ASSEMBLEA

Articolo 7

Assemblea

- 7.1 L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.
- 7.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
- 7.3 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180

(centottanta) giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, ultimo comma, del codice civile.

Articolo 8 **Convocazione**

- 8.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.
- 8.2 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre – ove prescritto dalla disciplina vigente e, se consentito, per estratto – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF-Milano Finanza o Corriere della Sera o Italia Oggi.
- 8.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, prevedere che l'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni.
- 8.4 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione e delle eventuali convocazioni successive, ove effettivamente previste, del luogo della riunione e dei luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, così come dell'ordine del giorno e delle altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 9 **Ammissione – Delega**

- 9.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto.
- 9.2 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi della legge e della normativa regolamentare applicabile, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 10 **Presidente dell'Assemblea**

- 10.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un Amministratore Delegato, ove nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea.
- 10.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, o da un Notaio designato dal Presidente nei casi di legge, o quando il Presidente medesimo lo ritenga opportuno.

- 10.3 Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento sulla base dell'eventuale Regolamento Assembleare, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e redatto ai sensi di legge.

Articolo 11

Assemblea Ordinaria

- 11.1 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

Articolo 12

Assemblea Straordinaria

- 12.1 L'Assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi di legge.
- 12.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, in seconda e in terza convocazione con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

Articolo 13

Assemblee speciali

- 13.1 Ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.
- 13.2 Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione – Composizione

- 14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non aventi la qualità di socio. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica, comunque non superiore a tre esercizi.
- 14.2 Salva diversa determinazione dell'Assemblea, gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.3 Gli Amministratori possono essere rinominati.

14.4 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione – Nomina

15.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Statuto.

15.2 Le deliberazioni per le elezioni delle cariche sociali si prendono con voto palese, con le maggioranze di legge e di statuto e con il voto di lista.

15.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati, elencati in ordine progressivo, presentate dal Consiglio di Amministrazione o dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il quarantesimo del capitale sociale o la appropriata diversa quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dalla normativa vigente e che comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite da essa.

15.4 Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione ovvero in prima convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente.

15.5 Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto, comprese le dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei requisiti.

15.6 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare *pro tempore* vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

15.7 Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società copia delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.

15.8 Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

- 15.9 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile – e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ai sensi dell'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 15.10 Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'articolo 93 del TUF.
- 15.11 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 15.12 Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.
- 15.13 Uno dei membri del Consiglio è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Peraltro ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di lista.
- 15.14 Tutti gli altri membri del Consiglio sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati in tale lista e di essi almeno due (salvo il maggior numero eventualmente previsto dalla normativa vigente alla data di presentazione delle liste) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per gli amministratori di società quotate in Borsa.
- 15.15 Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa.
- 15.16 Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia

assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

15.17 In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

15.18 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo sino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea fermo l'obbligo di nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente.

15.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione, ulteriori a quelli eletti sulla base delle eventuali liste presentate e fino al numero dei consiglieri determinato dall'Assemblea, vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

15.20 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri Amministratori rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, in quanto applicabile.

15.21 Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per la ricostituzione dello stesso dagli Amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi o in mancanza dal Collegio Sindacale.

15.22 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più vice Presidenti.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione – Convocazione

16.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea, dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno 2 (due) consiglieri non delegati.

- 16.2 La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo in carica a mezzo di lettera raccomandata, ovvero di telegramma, telex, messaggio facsimile od e-mail spediti almeno 3 (tre) giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima al domicilio o indirizzo quale comunicato alla Società da ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo in carica.
- 16.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Articolo 17

Riunioni

- 17.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli amministratori intervenuti.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.
- 17.3 I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
- 17.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
- 17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.
- 17.6 Gli Amministratori Delegati danno informativa, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, almeno ogni tre mesi.

Articolo 18

Poteri

- 18.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto nel successivo paragrafo 20.1, ha facoltà di nominare comitati di natura consultiva, privi di rilevanza esterna, di eleggere i relativi componenti scegliendoli tra i consiglieri stessi, di stabilirne le finalità nonché di determinare i relativi regolamenti; il tutto nel rispetto in ogni caso delle competenze e dei doveri attribuiti per legge al Consiglio di Amministrazione medesimo.

18.3 Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (b) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (c) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis e dall'articolo 2506-ter del codice civile;
- (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (e) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative,

salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida di rimettere all'Assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 19

Delega di attribuzioni – dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

19.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi.

19.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia*, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

- 19.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare altri comitati cui attribuisce specifiche competenze, determinandone all'atto della nomina le attribuzioni e le modalità di funzionamento.
- 19.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 20

Comitato esecutivo

- 20.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
- 20.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Direttore generale

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.
- 21.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 22

Compensi degli amministratori

- 22.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
- 22.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile, primo comma. Il Consiglio di Amministrazione è competente, nel rispetto delle procedure di legge, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.
- 22.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla

cessazione del mandato.

Articolo 23 **Rappresentanza Sociale**

- 23.1 La rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta senza limite al Presidente e, ove nominati, a ciascun Amministratore Delegato in via disgiuntiva, nei limiti dei loro poteri di gestione.

Titolo VI **CONTROLLO-REVISIONE**

Articolo 24 **Collegio Sindacale**

- 24.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati a norma di legge. I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
- 24.2 Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.
- 24.3 I componenti del Collegio Sindacale vengono eletti dall'Assemblea ordinaria come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Statuto. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, e nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.
- 24.4 La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo.
- 24.5 Ciascuna lista è composta da due sezioni: l'una riservata ai candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra ai candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
- 24.6 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti.
- 24.7 Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, con riferimento alla

data di presentazione della lista, da soli od insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente almeno la medesima quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dall'Articolo 15 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite dalla normativa vigente.

24.8 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile – e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ai sensi dell'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

24.9 Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'articolo. 93 del TUF.

24.10 Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione ovvero in prima convocazione, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente.

24.11 Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di venticinque giorni sopra indicato, sono depositate una descrizione del *curriculum* professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per la carica e in particolare la loro indipendenza.

24.12 Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

24.13 Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

24.14 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

24.15 Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

24.16 Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista due membri effettivi ed un membro supplente;
- (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti presentata dai soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di

voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.

24.17 In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

24.18 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

24.19 Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

24.20 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva assemblea e fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

24.21 Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal Sindaco più anziano in possesso dei requisiti di legge e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.

24.22 Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- (a) nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione del sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a sindaco effettivo e a sindaco supplente – non eletti – elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti;
- (b) in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti e/o del presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, si applicano le norme vigenti e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

24.23 In ogni caso, in tutti i casi di sostituzione, resta fermo che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

24.24 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presidenza spetta al

candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva assemblea, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista, sempre fatto salvo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

- 24.25 Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano le disposizioni delle normative vigenti e quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo dello Statuto sulle modalità di nomina; l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.
- 24.26 Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo.
- 24.27 In mancanza di liste, ovvero qualora per qualsiasi motivo i nominativi contenuti nelle liste non fossero sufficienti, il Collegio Sindacale (ed eventualmente il presidente) viene nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.
- 24.28 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
- 24.29 L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.
- 24.30 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea dei soci.
- 24.31 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
- 24.32 Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci Effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 24.33 È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 25

Revisione Legale dei conti

- 25.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso l'apposito registro.

Titolo VII

BILANCIO-UTILI-SCIoglimento-DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 26

Bilancio e destinazione degli Utili

- 26.1 Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 26.2 Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, anche consolidato, ove applicabile, corredandolo della propria relazione sull'andamento della gestione.
- 26.3 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 26.4 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
- 26.5 Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- 26.6 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge.

Articolo 27

Prescrizione dei Dividendi

- 27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono in favore della Società.

Articolo 28

Scioglimento e Liquidazione

- 28.1 In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina la

modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la remunerazione.

Articolo 29

Disposizione Finale

- 29.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di legge o di regolamenti vigenti.